

Domanda istruita il _____

- Ammessa
 Non Ammessa



COMUNE DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

Area III - Servizi di Comunità

Ufficio Politiche Sociali e di Genere

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/98 ART.11- ANNUALITA' 2020

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art.11 della legge 09.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ha istituito, presso il Ministero dei LL.PP., un Fondo Nazionale per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili;

Visto che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi agli inquilini aventi requisiti minimi, di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. Del 07.06.1999;

Preso Atto delle nuove misure di ampliamento all'accesso al contributo previste con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 12/08/2020;

Vista la nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale, prot. RA/294057 del 8/10/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 16/11/2019;

Vista la determinazione dirigenziale iscritta al Reg. Gen. Segr. al n.629 del 19/11/2020;

RENDE NOTO

Il presente bando che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato ai sensi dell'art.11 della L.431/98.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Per poter beneficiare dei contributi il richiedente, alla data di scadenza della domanda, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea:
- sono ammessi al contributo gli extracomunitari titolari di Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e che siano regolarmente residenti da almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo (L.6/8/2008 n.133);
- b) Residenza, nel periodo di riferimento, nel Comune di Giulianova in un alloggio condotto in locazione come **abitazione principale e non avente natura transitoria** (per natura transitoria sono da intendersi i contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti, quali ad es. locazione ad uso foresteria per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato e comunque della durata inferiore ad anni uno, anche se prorogato);
- c) Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato entro il 2019 e che non rientri nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9;
- d) Limiti di reddito da riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare (dichiarazioni rese nell'anno 2019, riferite all'annualità 2018) :
FASCIA A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, **non superiore a due pensioni minime Inps anno 2018 (€ 13.192,92)** rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

FASCIA B: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare **non superiore a € 15.853,63** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;

N.B.

- Il reddito convenzionale (non superiore ad € 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.
Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457: "Qualora alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%";
- Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti ASL i limiti di reddito di cui alla Fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

SI PRECISA CHE :

- Ai sensi dell'Art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, **L'accesso ai contributi è riservato ai soggetti in possesso di un Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 35.000,00.** A tale proposito, gli aventi diritto dovranno presentare un'apposita autocertificazione con la quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid19, una perdita del proprio reddito irpef superiore al 20% nel periodo marzo/maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- **I contributi di cui al terzo comma, art.11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legge 431/98);**
- In mancanza di produzione di redditi è obbligatoria la presentazione del certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego della Provincia di Teramo;
- Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto;
- Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione

Art. 2 – Modalità di partecipazione al bando

Le domande, redatte sul modulo appositamente predisposto dall'ufficio comunale competente, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei requisiti sotto indicati e dovranno essere acquisite al Protocollo dell'Ente **entro e non oltre il giorno 19 dicembre 2020**, secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@comunedigiulianova.it ;
- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giulianova sito in Corso Garibaldi, 109;
- tramite raccomandata A/R.

Si precisa che ai fini dell'accoglimento dell'istanza farà fede il timbro di acquisizione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Art. 3 – Documenti da allegare alla domanda

- A) Fotocopia della carta d'identità o equipollente documento di riconoscimento del concorrente;
- B) Per i cittadini comunitari attestazione di diritto di soggiorno;
- C) Per i cittadini extracomunitari dichiarazione di residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo;
- D) ISEE in corso di validità;
- D) Dichiarazione dei redditi anno 2019, riferiti ai redditi dell'anno 2018 (In mancanza di produzione di redditi è obbligatoria la presentazione del certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego della Provincia di Teramo);
- E) Dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. c), d), f), della L.R. n. 96 del 25.10.1996;
- F) Copia contratto locazione con estremi di registrazione;
- G) Copia della ricevuta del modello F23 relativo al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione (annualità 2018);
- H) Copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione;
- I) Eventuale certificazione sanitaria comprovante la disabilità;

Art. 4 - Inammissibilità della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando, è inammissibile nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) Inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;

- c) Mancata sottoscrizione;
- d) Mancata produzione della fotocopia della carta d'identità, o documento di riconoscimento equipollente del richiedente;
- e) Fotocopia della carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente, scaduta e priva dell'autodichiarazione in calce alla stessa, circa l'invariata condizione dei dati ivi contenuti;
- f) Modello della domanda non conforme a quello predisposto dal Comune di Giulianova;
- g) Mancata presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo;
- h) Titorità, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata al nucleo familiare secondo i parametri di cui alla L.R. 96/96;
- i) nei seguenti ulteriori casi:
 - Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - Affitto di unità immobiliari a canone sociale;
 - Contratto di locazione di natura transitoria;
 - Se i canoni di locazione sono stati detratti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legge 431/98).

Art. 5 - Entità del contributo concedibile

Il contributo annuale è erogato agli aventi titolo, inseriti in graduatoria, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo, mediante accredito su apposito conto corrente indicato nella domanda.

Qualora le risorse trasferite fossero insufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale, per ragioni di equità e parità di trattamento, si procederà ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, inseriti nelle fasce A e B, aventi titolo.

Art. 6 – Controlli

L'Ufficio competente si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dal C.P., il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto e verrà segnalato alle Autorità.

Giulianova, 19/11/2020

Il Segretario Generale e Dirigente Area III
E.to (dott.ssa Raffella D'Egidio)